



ATTO DD 958/A1400A/2023

DEL 03/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: Peste Suina Africana - Misure finalizzate a ridurre il rischio di diffusione nelle popolazioni di cinghiale sul territorio della Regione Piemonte.

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili – “Normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, che categorizza la Peste suina africana (di seguito PSA) come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'UE e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

il Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo per la PSA e abroga il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605;

l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2 del 20/04/2023, concernente “Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della PSA”. (GU Serie Generale n.95 del 22-04-2023);

il documento SANTE/7113/2015 “Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU” che dispone in ordine all'approccio strategico alla gestione della PSA in Europa;

il Piano “Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023” trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed inviato dal Ministero della Salute alle Regioni con Nota prot. 0001324-17/01/2023-DGSAF-MDS-P.

Considerato che:

per il contrasto alla diffusione della PSA nelle popolazioni di cinghiale, l'attività di ricerca delle carcasse sul territorio risulta essere di fondamentale importanza ai fini del monitoraggio della reale diffusione del virus e conseguentemente per l'adozione di misure di contenimento efficaci;

a seguito della comparsa del virus PSA nella provincia di Alessandria, la ricerca delle carcasse è stata intrapresa anche con l'apporto di un numero considerevole di volontari, per lo più appartenenti al mondo venatorio e che tale partecipazione ha registrato una progressiva diminuzione del numero di questi ultimi, al punto che già nel mese di aprile 2022 le operazioni di ricerca vedevano coinvolti soltanto gli operai forestali dipendenti dall'Amministrazione regionale.

Preso atto che il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023 prevede, nell'ambito delle misure sviluppate ai fini dell'attuazione della sorveglianza passiva, l'erogazione da parte delle Regioni e delle ASL di 10 euro per coloro che segnalano il ritrovamento di una carcassa di cinghiale come richiesto dal doc. SANTE 2017/10186 rev.3 della Commissione.

Ritenuto, al fine di aumentare l'efficacia della ricerca e segnalazione delle carcasse di cinghiale per consentire una maggiore attendibilità delle stime sulla diffusione della malattia, di attivare una procedura per la compensazione economica e la relativa rendicontazione ai fini della richiesta di accesso ai finanziamenti comunitari che preveda l'erogazione di 10 euro ai cittadini che con la propria segnalazione consentono ai servizi veterinari delle ASL di individuare e campionare carcasse di cinghiali morti sul territorio dei comuni situati nelle aree più esterne della zona di Restrizione II.

Preso, altresì, atto che:

il citato Piano nazionale prevede, come misura cofinanziata, al fine di ridurre il rischio di diffusione della Peste Suina Africana nelle popolazioni di cinghiali, l'abbattimento nel raggio di 50 km dal confine dell'area infetta di femmine di cinghiale adulte o subadulte;

il documento WORKING DOCUMENT SANTE/2021/10502 "Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2021-2022" stabilisce un valore di 100 euro massimo come contributo erogabile per l'abbattimento di femmine adulte e sub adulte di cinghiale nei 50 chilometri di raggio intorno alla zona infetta (zona di Restrizione II per Peste Suina Africana).

Considerato che:

nell'ottica di massimizzare le risorse umane ed economiche disponibili e per evitare una eccessiva dispersione degli interventi oggetto del cofinanziamento, la misura di cui sopra debba essere applicata per gli abbattimenti di femmine adulte e sub-adulte della specie cinghiale attuati sui territori dei comuni compresi nella sola zona di Restrizione I, ricadenti all'interno dei 50 km dal confine della zona di Restrizione II;

alla luce dell'esigenza di individuare, in collaborazione con le province e gli enti gestori, modalità efficaci per la verifica del luogo di effettivo abbattimento delle femmine di cinghiale e di quantificare le risorse necessarie, si rende necessario un periodo di sperimentazione per il quale sono previsti tetti di spesa per le ASL;

al fine di ottemperare a quanto sopra riportato, le Regioni e Province Autonome devono predisporre un'apposita procedura per la compensazione economica e la relativa rendicontazione ai fini della richiesta di accesso ai finanziamenti comunitari.

Dato atto che le attività di sorveglianza ed eradicazione delle malattie infettive e diffusive animali sono riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza così come individuati dal DPCM 12 gennaio 2017 ed in particolare nell'ambito dell'area di intervento "Salute animale e igiene urbana veterinaria" – Programma/Attività D6 "Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffusive animali" e specificatamente alle prestazioni di "Gestione di casi di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico".

Preso atto che le ASL interessate dai territori ricadenti nella zona di Restrizione I ed all'interno dei 50 km dal confine della zona di Restrizione II sono le ASL AL; ASL AT, ASL CN1 e ASL CN2;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- di stabilire una corresponsione per un massimo di 20 euro per ogni cinghiale segnalato all'autorità sanitaria locale nei comuni individuati nella zona di Restrizione I e II, secondo le modalità previste dall'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di avviare, alla luce di quanto sopra evidenziato e considerato, una sperimentazione, con il supporto delle province e degli enti gestori, finalizzata ad incentivare l'abbattimento di cinghiali nella zone limitrofe a quelle di circolazione virale, individuate nei territori dei comuni in zona di Restrizione I, un contributo di un importo massimo di 90 euro per l'abbattimento ogni femmina adulta e/o subadulta;
- di prevedere un rimborso spese di 10 euro, a favore di operatori designati dalle ASL che effettuino la verifica sull'autocertificazione dell'operatore/cacciatore;
- di approvare la procedura operativa di cui all'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, concordata con le ASL AL, ASL AT, ASL CN1, ASL CN2, per l'erogazione dei contributi di cui agli alinea precedenti, le quali saranno tenute, per la raccolta ed il trattamento dei dati personali raccolti, ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sulla privacy vigente;
- demandare alle ASL AL, ASL AT, ASL CN1, ASL CN2 lo svolgimento delle procedure di corresponsione delle compensazioni oggetto del presente provvedimento di cui al punto precedente secondo le modalità e nei limiti di spesa di cui all'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che ciascuna ASL di cui al punto precedente provvederà a trasmettere trimestralmente al settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ai sensi del presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi di cui sopra sarà a carico del fondo sanitario e non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale;
- di dare atto che parte delle spese potranno essere rimborsate per il 50% con i finanziamenti comunitari e per la parte restante con eventuali finanziamenti regionali o nazionali specificatamente individuati con appositi successivi provvedimenti.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 165/2001;
- Legge regionale 23/2008;
- Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018;
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;



- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 del 16 marzo 2023;
- DPCM 12 gennaio 2017;
- Ordinanza n. 2 del 20 Aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana;

DETERMINA

1. di stabilire una corresponsione per un massimo di 20 euro per ogni cinghiale segnalato all'autorità sanitaria locale nei comuni individuati nella zona di Restrizione I e II, secondo le modalità previste dall'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di avviare, alla luce di quanto sopra evidenziato e considerato, una sperimentazione, con il supporto delle province e degli enti gestori, finalizzata ad incentivare l'abbattimento di cinghiali nella zone limitrofe a quelle di circolazione virale, individuate nei territori dei comuni in zona di Restrizione I, un contributo di un importo massimo di 90 euro per l'abbattimento ogni femmina adulta e/o subadulta;
3. di prevedere un rimborso spese di 10 euro, a favore di operatori designati dalle ASL che effettuino la verifica sull'autocertificazione dell'operatore/cacciatore;
4. di approvare la procedura operativa di cui all'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, concordata con le ASL AL, ASL AT, ASL CN1, ASL CN2, per l'erogazione dei contributi di cui agli alinea precedenti, le quali saranno tenute, per la raccolta ed il trattamento dei dati personali raccolti, ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa sulla privacy vigente;
5. demandare alle ASL AL, ASL AT, ASL CN1, ASL CN2 lo svolgimento delle procedure di corresponsione delle compensazioni oggetto del presente provvedimento di cui al punto precedente secondo le modalità e nei limiti di spesa di cui all'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
6. di stabilire che ciascuna ASL di cui al punto precedente provvederà trasmettere trimestralmente al settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ai sensi del presente provvedimento;
7. di dare atto che la copertura delle risorse necessarie per la corresponsione dei contributi di cui sopra sarà a carico del fondo sanitario e non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale;
8. di dare atto che parte delle spese potranno essere rimborsate per il 50% con i finanziamenti comunitari e per la parte restante con eventuali finanziamenti regionali o nazionali specificatamente individuati con appositi successivi provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio per Franco Ripa



r_piemon - Rep. DD-A14 03/05/2023.0000958.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BARTOLOMEO GRIGLIO La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Procedura compensazione per la segnalazione di carcasse di cinghiale

Il cittadino che ritrova una carcassa di cinghiale morto ha l'obbligo di provvedere alla tempestiva segnalazione alla ASL secondo le modalità da queste individuate. Nel caso la carcassa si trovi in uno dei comuni sotto elencati, il cittadino può richiedere l'erogazione della compensazione fornendo nell'ambito della segnalazione i propri dati identificativi e l'IBAN sul quale ricevere i 20 euro.

Il Servizio veterinario o il Presidio multizonale di prevenzione e polizia veterinaria che interviene a seguito della segnalazione provvede a verificare la sussistenza dei requisiti sopra descritti e in caso favorevole a inserire i dati del soggetto segnalatore in un apposito elenco da trasmettere su base settimanale o quindicinale agli uffici appositamente individuati all'interno della ASL per il pagamento della compensazione mediante bonifico;

L'ASL provvede a definire una apposita procedura per svolgere le attività sopra descritte dando massima pubblicità all'iniziativa.

Procedura per l'avvio di una sperimentazione per la compensazione per abbattimento femmine di cinghiale in aree ad alto rischio di diffusione virale

Gli animali abbattuti devono essere:

- femmine di cinghiale adulte e subadulte (superiori ai 6 mesi);
- state abbattute nei 50 chilometri attorno alla zona infetta da Peste Suina Africana, ovvero nei territori di cui all'Allegato 1 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594;
- transitate attraverso un Centro designato dalla ASL per essere sottoposte a campionamento per la ricerca della PSA, o Centro di Lavorazione Carni di Selvaggina;
- abbattute da operatoriI abilitati alle attività di controllo faunistico e/o cacciatori abilitati al prelievo venatorio del cinghiale.

Gli operatori/cacciatori abilitati alle attività di controllo faunistico e/o cacciatori abilitati al prelievo venatorio del cinghiale devono:

- effettuare le attività di abbattimento di femmine adulte e sub adulte di cinghiale nel rispetto delle misure di biosicurezza;
- provvedere alla tempestiva registrazione su "Nembo";
- sottoporre il cinghiale abbattuto, presso il Centro designato o Centro di Lavorazione Carni di Selvaggina, all'esecuzione del campionamento da parte del veterinario ASL o di operatore designato dalla ASL che provvederà alla verifica dell'autocertificazione compilata dall'interessato per ottenere la compensazione.

Gli operatori designati dalle ASL per effettuare i campionamenti e verificare le autocertificazioni, a supporto dei veterinari ufficiali qualora questi non siano disponibili, devono:

- essere autorizzati/incaricati, sulla base di criteri di massima affidabilità, dalle ASL sui cui territori potranno esercitare le loro funzioni;
- verificare le informazioni previste nella scheda di autocertificazione, ivi incluso il materiale fotografico, per ogni femmina adulta o sub adulta di cinghiale abbattuta su cui sono chiamati ad intervenire;
- sottoscrivere con il cacciatore/operatore autorizzato alle attività di controllo faunistico la scheda;
- inviare al servizio veterinario della ASL le informazioni contenute nelle schede entro 48 ore dal rilievo.

L'elenco dei soggetti aventi diritto viene trasmesso su base settimanale o quindicinale agli uffici preposti della ASL del comune sul territorio del quale è avvenuto l'abbattimento che provvederà ad effettuare il bonifico.

Sono definiti, per la fase di sperimentazione, i seguenti tetti di spesa per le ASL:

ASL AL	20.000 euro
ASL AT, ASLCN1, ASLCN2	10.000 euro

Al raggiungimento del tetto di spesa, l'ASL informerà la Regione la fine della sperimentazione e quindi della cessazione dell'erogazione della compensazione.

Di seguito l'elenco dei Comuni individuati per erogazione compensazione in caso di segnalazione di carcassa di cinghiale:

Mombaldone, Albera Ligure, Dernice, Fabbrica Curone, Ricaldone, Castel Rocchero, Cessole, Olmo Gentile, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Vesime, Avolasca, Castellania, Castelspina, San Sebastiano Curone, Cassinasco, Monastero Bormida, Roccaverano, Sessame, Belforte Monferrato, Cantalupo Ligure, Carezzano, Costa Vescovato, Fresonara, Gremiasco, Rocchetta Ligure, Spineto Scrivia, Bergolo, Castino, Cossano Belbo, Gottasecca, Perletto, Rocchetta Belbo, Castelletto Molina, Maranzana, San Marzano Oliveto, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Pozzol Groppo, Volpeglino, Castelletto Uzzone, Saliceto, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Serole, Bassignana, Castelnoceto, Castellar Guidobono, Castelletto Monferrato, Cerreto Grue, Oviglio, Pietra Marazzi, Rivarone, Sale, Solero.

Di seguito l'elenco dei comuni ove è prevista la compensazione per l'abbattimento delle femmine di cinghiale:

Casalnoceto, Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano di Tortona, Cerreto Grue, Casasco, Carentino, Frascaro, Montegioco, Villaromagnano, Momperone, Merana, Monleale, Borgoratto Alessandrino, Montemarzino, Volpeglino, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi, Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi, Canelli, San Marzano Oliveto, Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo

CARTA INTESTATA DELL'ASL

SCHEDA DI SEGNALAZIONE RITROVAMENTO CARCASSA DI CINGHIALE MORTO

Data segnalazione:..... Ora:

Sesso: ☐ Femmina ☐ Maschio Età: ☐ 6-12 mesi ☐ oltre i 12

Provincia: Comune:

.....

Località:

Firma del Segnalatore

☐ **Operatore designato dalla ASL:**

Cognome: Nome:

C.f.:.....

Residente in:..... Comune:.....

Telefono:

IBAN (per l'erogazione della compensazione):

Sulla base delle verifiche effettuate, di conferma che la segnalazione rispetta i requisiti previsti per l'erogazione della compensazione.

Il Veterinario ufficiale

Timbro e firma



SCHEDA DI RILEVAZIONE BIOMETRICA - FEMMINE ADULTE E SUB ADULTE CINGHIALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a operatore/cacciatore

C.F. nata/o a (...)

il e residente a (...)

in via n..... di cittadinanza,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

DATI ABBATTIMENTO:

Data Abbattimento:..... Ora:

N° identificativo fascetta Sesso: ☐ Femmina Età: ☐ 6-12 mesi ☐ oltre i 12

Modalità: ☐ Caccia di selezione ☐ Caccia collettiva

☐ Controllo faunistico (Selezione) ☐ Controllo faunistico

(Collettiva)

Provincia: Comune:

Località: Coordinate GPS punto di sparo

IBAN (per l'erogazione della compensazione):

Firma dell'operatore/cacciatore

☐ **Operatore designato dalla ASL:**

Cognome: Nome:

C.f.:.....

Residente in:..... Comune:.....

Telefono:

IBAN (per l'erogazione del rimborso):

☐ **Veterinario ufficiale**

DATI RILEVATI PRESSO

Denominazione Struttura:

Tipologia struttura: ☐ Centro designato ☐ Centro di lavorazione della selvaggina

Firma dell'operatore designato dalla ASL

Firma e timbro del Veterinario Ufficiale



SCHEDA RIEPILOGO COMPENSAZIONI

Nominativo rilevatore biometrico	Numero Fascetta	Nominativo operatore/ cacciatore	Comune abbattimento	Data abbattimento	Classe età (adulta / Sub Adulta)	Coordinate abbattimento	Struttura dove sono rilevati i dati

Data _____

Firma _____